

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

# **PROCEDURA WHISTLEBLOWING della CBH S.p.A.**

*aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.24 del 10 marzo 2023  
allegata al Modello 231 della società*

## Sommario

<b><i>Procedura Whistleblowing</i></b> .....	<b>2</b>
<b><i>Riferimenti normativi</i></b> .....	<b>2</b>
<b>Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n.24</b> .....	<b>2</b>
<b><i>Adozione di una whistleblowing policy</i></b> .....	<b>3</b>
<b>Ambito soggettivo: i soggetti coinvolti nella procedura</b> .....	<b>4</b>
<b>Oggetto e contenuto della segnalazione</b> .....	<b>5</b>
<b>Canale di segnalazione interna</b> .....	<b>6</b>
<b>Gestione del canale di segnalazione interna</b> .....	<b>6</b>
<b>Canali di segnalazione esterna</b> .....	<b>9</b>
<b>Obbligo di riservatezza</b> .....	<b>9</b>
<b><i>Trattamento dei dati personali</i></b> .....	<b>11</b>
<b><i>Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni</i></b> .....	<b>11</b>
<b>Segnalazioni anonime</b> .....	<b>12</b>
<b><i>Divieto di ritorsione</i></b> .....	<b>12</b>
<b><i>Protezione dalle ritorsioni</i></b> .....	<b>13</b>
<b><i>Limitazioni dalle responsabilità</i></b> .....	<b>14</b>
<b><i>Disciplina sanzionatoria</i></b> .....	<b>14</b>

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

### **Procedura Whistleblowing**

La presente procedura, già adottata dalla società in conformità delle disposizioni previste dalla legge n.179/2017, è stata aggiornata con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n.24 (*in seguito anche solo decreto 24*), che ha attuato la direttiva UE n.1937/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### **Riferimenti normativi**

Il D.lgs. 24/2023 (pubblicato in G.U. il 15 marzo) obbliga le Società e gli enti a implementare un sistema interno di tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo o privato.

### ***Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n.24***

Prima del recepimento della direttiva europea, l'adozione del sistema di segnalazione era obbligatoria solo per le imprese che adottavano il Modello 231 (d.lgs.231/2001).

Ora, il sistema diventa obbligatorio per tutte le imprese con più di 50 dipendenti, a prescindere dall'adozione del Modello 231.

Le disposizioni si applicano ai:

lavoratori subordinati; lavoratori autonomi; liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Prima del decreto legislativo n.24, era tutelato solo il segnalante; ora anche altri soggetti: facilitatori<sup>1</sup>, colleghi che hanno una relazione di parentela entro il quarto grado ovvero un rapporto corrente abituale con il segnalante e gli enti di proprietà del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una segnalazione pubblica o per i quali le stesse lavorano.

Con l'entrata in vigore del decreto 24, rimane l'obbligo di istituire un canale di segnalazione ai sensi dell'art.6 del D.lgs. 231/2001; la novità consiste nella previsione dell'obbligo di istituire un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'ANAC; il decreto consente anche la divulgazione pubblica.

All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

---

<sup>1</sup> Una persona fisica che assiste un segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

### **Adozione di una whistleblowing policy**

Alla luce della normativa vigente si è resa opportuna l'adozione di un sistema di *whistleblowing* in grado di rispondere ai requisiti minimi richiesti dalle diverse previsioni normative in materia e, allo stesso tempo, di essere efficace e facilmente utilizzabile per i soggetti segnalanti.

Sono state definite in maniera chiara le procedure operative adottate stabilendo puntualmente:

- a) **Ambito soggettivo** di applicazione dell'istituto, con riferimento sia ai soggetti tenuti a dare attuazione alla normativa (in particolare, coloro che sono preposti alla ricezione delle segnalazioni), che ai soggetti - c.d. whistleblowers - beneficiari delle forme di tutela.  
In questa sezione vengono anche fornite indicazioni sull'**oggetto e contenuto** della segnalazione, sulle modalità ed i tempi della tutela, nonché sulle condizioni che impediscono di beneficiare della stessa.
- b) **Modalità di gestione della segnalazione:** in questa sezione vengono disciplinate le varie fasi della ricezione della segnalazione, istruttoria e analisi al fine di valutare la fondatezza della stessa, eventuale archiviazione e/o irrogazione della sanzione, (compresi i canali di comunicazione appositamente previsti).
- c) **Disciplina sanzionatoria:** vengono definite le sanzioni previste in caso di violazione delle norme in materia di whistleblowing.

Si tratta di una procedura che consente anche di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di **protezione dei dati personali**, (Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, adeguato alle disposizioni del Regolamento citato tramite il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

Per quanto riguarda le **modalità di diffusione** della procedura, la stessa viene inserita come allegato del modello organizzativo 231 e portata a conoscenza del personale. La diffusione viene garantita attraverso la consegna dell'elaborato ai destinatari, la pubblicazione sulla rete internet aziendale e sul sito web della Società.

La Società assicura un'adeguata diffusione e una compiuta esplicazione della procedura di segnalazione anche per il tramite di **appositi corsi e seminari** e ciò anche *al fine di incentivare l'utilizzo del sistema di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità*.

A tal fine si pianificano iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo.

Rientra nell'ambito delle responsabilità dell'Organismo di Vigilanza il controllo circa l'effettiva attuazione dell'attività di formazione indicata, **la quale** dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tematiche: la normativa di riferimento, le aree sensibili individuate in fase di mappatura del rischio, i protocolli di comportamento, i flussi informativi, le modalità di segnalazione delle violazioni riscontrate, le tutele previste ed il sistema sanzionatorio.

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

### ***Ambito soggettivo: i soggetti coinvolti nella procedura***

**I soggetti richiamati dall'art. 6, co. 2-bis del d.lgs.231/2001** e indicati nell'art. 5, co. 1, *lettere a) e b)* del predetto Decreto sono:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra;

pertanto, la norma privatistica circoscrive il novero dei possibili segnalanti ai soli soggetti "interni" all'ente ossia, ai soggetti c.d. apicali e subordinati.

**Le disposizioni del decreto 24** si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 (divieto di ritorsione), le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

a) ai facilitatori;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### ***Oggetto e contenuto della segnalazione***

Possono essere oggetto di segnalazione:

- qualsiasi violazione o disposizione normativa nazionale o dell'Unione Europea che ledono l'integrità dell'ente privato, e che consistono in:
  - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  - 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00

Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
- b) «informazioni sulle violazioni»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

### ***Canale di segnalazione interna***

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate, può effettuare una segnalazione tramite il seguente canale:

- l'indirizzo di posta elettronica [whistleblowing@cbhspace.it](mailto:whistleblowing@cbhspace.it)

Con riferimento alle modalità di accesso sicuro e protetto per i soggetti segnalanti, la procedura informatica prevede l'utilizzo esclusivo di protocolli sicuri di trasporto dei dati (quali il protocollo https) al fine di garantire una comunicazione sicura in termini di riservatezza e integrità dei dati relativi all'identità del segnalante e al contenuto della segnalazione.

### ***Gestione del canale di segnalazione interna***

Ai sensi del decreto 24, art.4, la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

Nel rispetto della normativa suddetta, la società ha affidato la gestione del canale di segnalazione alla dott.ssa Annamaria Broco, quale responsabile dell'ufficio legale.

L'Organismo di vigilanza 231, invece, resta come destinatario delle segnalazioni delle violazioni del Modello 231, in forza della previsione dell'art. 6, co. 2, lett. d) del d.lgs. 231/2001, che richiede "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli". Lo stesso Organismo di vigilanza controllerà il sistema di gestione dei canali di segnalazione, ma non ha e non può avere poteri gestori dei medesimi.

Nel processo di valutazione e di gestione della segnalazione pervenuta, la persona incarica dovrà:

- assicurare il corretto funzionamento della procedura in materia di whistleblowing verificando l'adeguatezza dei canali informativi (anche relativamente alla riservatezza dei segnalanti);
- esaminare e valutare le segnalazioni ricevute;
- riferire direttamente al Consiglio d'Amministrazione le informazioni segnalate ed avviare un procedimento di analisi/verifica;
- redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione;
- vigilare sul rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Odv dovrà porre attenzione ad eventuali licenziamenti, demansionamenti, trasferimenti che possano avere natura ritorsiva o discriminatoria nei confronti dei segnalanti;
- accertare, in caso di segnalazioni di misure ritorsive, se esse siano conseguenza diretta della segnalazione: l'intento ritorsivo può essere desunto anche dalla infondatezza o dalla pretestuosità delle motivazioni poste a fondamento della misura ritenuta ritorsiva;

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

- supervisionare la formazione dei dipendenti e dei collaboratori sul tema del whistleblowing.

In caso di pervenuta segnalazione, sono previsti a carico dei destinatari della stessa, precisi **obblighi di riservatezza**.

Ogni segnalazione ricevuta verrà identificata mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione. La Società adotta un **registro delle segnalazioni** ricevute nonché delle conseguenti azioni attuate e delle motivazioni dell'eventuale archiviazione.

*I soggetti destinatari delle segnalazioni hanno l'obbligo di garantire la **confidenzialità** delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.*

Ricevuta la segnalazione, l'ufficio preposto procederà alla verifica diretta a **valutare la fondatezza** di quanto segnalato (L'ufficio, nello svolgimento delle proprie indagini/istruttoria, potrà anche richiedere il parere di esperti/consulenti esterni). Nell'attività istruttoria potrà anche richiedere l'invio di eventuale materiale documentale.

L'ufficio potrà interloquire con il soggetto segnalante mediante audizione personale dello stesso ovvero attraverso canali informatici;

In caso di **infondatezza** il procedimento verrà archiviato e ne sarà data comunicazione al soggetto segnalante, indicando le motivazioni alla base della avvenuta archiviazione. Il procedimento viene archiviato in caso di manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti o ancora in caso di accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti; nel caso di segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incompleta o non pertinente; in caso di mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti così come richiesti dalla normativa.

Appurata la **fondatezza** della segnalazione, la Società avvia un procedimento disciplinare nei confronti del soggetto ritenuto responsabile. In caso di accertamento positivo, la Società procederà ad irrogare una sanzione nei confronti del segnalato o, in casi di segnalazione rivelatasi infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, del segnalante.

Quanto ai **termini procedurali**, si indica un termine di quindici giorni lavorativi per l'esame preliminare della segnalazione cui consegue l'avvio dell'istruttoria che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione; l'irrogazione della sanzione dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla conclusione del procedimento.

Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa.

Il procedimento si conclude con un provvedimento di archiviazione o con un provvedimento sanzionatorio.

In ogni caso, il procedimento disciplinare di riferimento è quello di cui al Modello organizzativo 231 adottato dalla Società.



## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

### **Canali di segnalazione esterna**

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 (canali di segnalazione interna);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### **Obbligo di riservatezza**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5 art. 12 decreto 24, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

### **Trattamento dei dati personali**

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal decreto 24, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti indicati, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

### **Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del decreto 24

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

### ***Segnalazioni anonime***

Ai sensi dell'art.16, comma 4, del decreto 24, le disposizioni dello stesso articolo, ossia le condizioni per la protezione della persona segnalante, si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea.

### **Divieto di ritorsione**

Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 del decreto 24 non possono subire alcuna ritorsione.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### **Protezione dalle ritorsioni**

Gli enti e le persone di cui all'articolo 3 possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione, l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'Ispettorato della funzione pubblica e con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 (divieto di ritorsione) sono nulli. Le persone di cui all'articolo 3 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

### **Limitazioni dalle responsabilità**

Non è punibile l'ente o la persona di cui all'articolo 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### **Disciplina sanzionatoria**

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00  
Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 (obbligo di riservatezza) del decreto 24;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 (canale di segnalazione interna) e 5 (gestione del canale di segnalazione interna), nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3<sup>2</sup>, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

La sezione del Modello contenente il sistema disciplinare contempla l'attivazione di procedure sanzionatorie e la conseguente irrogazione di sanzioni/misure volte a punire quei destinatari del Modello che:

- abbiano posto in essere atti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti di chi abbia effettuato (in buona fede) una segnalazione inerente condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e/o violazioni del Modello, di cui i già menzionati destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

per atti ritorsivi si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle ipotesi di: sanzione non giustificata, licenziamento, demansionamento, trasferimento, graduale e progressivo svuotamento delle mansioni, revoca ingiustificata di incarichi, reiterato rigetto di richieste quali ferie o congedi.

- abbiano violato gli obblighi di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- abbiano violato qualsiasi altra misura predisposta dalla Società volta alla tutela del soggetto segnalante;
- abbiano trasmesso segnalazioni che si siano rivelate poi infondate, qualora siano state effettuate con dolo o colpa grave.

---

<sup>2</sup> Salvo quanto previsto dall'articolo 20 (limitazioni della responsabilità), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

## **C.B.H. - Città di Bari Hospital S.p.A.**

Capitale sociale int. Vers. € 15.900.000,00

Tel. 080.5071111 (5 linee PBX) – Fax 080.5071145

In caso di violazione si applicano le sanzioni indicate nella parte generale del Modello. In particolare:

- Quando, nell'esercizio dell'attività di monitoraggio sull'applicazione della normativa relativa alla procedura di segnalazione di illeciti ed irregolarità (whistleblowing), l'OdV riscontri una violazione da parte dei soggetti destinatari, si segue il procedimento di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione di cui al sistema disciplinare previsto nel Modello 231 adottato dalla Società, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria.
- In particolare, l'OdV trasmette all'organo amministrativo una relazione contenente: i dati identificativi del soggetto responsabile della violazione; la descrizione della condotta contestata; l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione; una proposta di applicazione della sanzione.
- Nel caso in cui siano state tenute condotte vessatorie o siano state adottate misure ritorsive nei confronti del soggetto segnalante, trovano applicazione per l'ente le sanzioni pecuniarie ed interdittive di cui ai precedenti articoli.